

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	B	C	D	E
NOTE	<p>Le trasformazioni per singoli edifici e l'utilizzazione dei lotti interclusi a scopo residenziale possono essere autorizzate con singole licenze. Nei casi di cui sopra e per tutti i lotti con superficie non superiore a mq. 120, la densità edilizia fondiaria max sarà di mc./mq. 8.00 e l'altezza max di m. 11.00. Nel caso di lotti di superficie <math>\leq</math> a mq. 120 è consentita l'edificazione sul preesistente allineamento stradale. ( L.R. 26 - 5 - 1973 n. 21 art. 28 ).</p>	<p>N. 7 - 9 - 12: le norme si applicano anche quando una sola parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.00 (art. 9 D.M. 2 - 4 - 1968).</p> <p>N. 11: le altezze massime dei nuovi edifici in zona "C" contigue o in diretto rapporto visuale con zone "B" non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici della zona "B" (art. 8 D.M. 2 - 4 - 1968).</p> <p>Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadano in zone di particolare interesse paesistico, ambientale o che interessino aree boschive. (art. 28 voce III<sup>o</sup> legge 26 - 5 - 1973 n. 21)</p> <p>Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei nn. 7 - 8 - 9 nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche. (art. 9 D.M. 2 - 4 - 1968)</p>	<p>L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato/</p>	<p>L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto delle densità fondiarie stabilite per le zone agricole.</p>

### NORME COMUNIA TUTTE LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

L.R. n. 19 del 31 - 3 - 1972	art.32 2° comma	Il termine per l'ultimazione delle costruzioni previsto nel comma 7° del predetto art. 17 della legge 6 - 8 - 1967 n. 765 viene elevato da due a quattro anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.
	art.37	Ultimo comma.... l'efficacia dei vincoli da opporre sulla proprietà è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del P.F.
	art.39	Sostitutivo dell'art. 28 della L.R. n. 21 del 26 - 5 - 1975

L'edificazione, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione, e tranne in alcuni casi particolari di cui alla legge n. 19 - n. 21, va subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione

Per quanto non contemplato nel regolamento edilizio e nella presente tabella relativa alle norme di attuazione, si rimanda alla vigente legislazione.

L.R. n. 21 del 26 - 5 - 1973 art. 31	<p>"L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi ai sensi dell'art. 18 della legge 6 - 8 - 1967 n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree locali destinati allo scopo."</p> <p>" Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone - B la superficie da destinare a parcheggio può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 16 legge 6 - 8 - 1967 n. 765."</p>
--	---

